



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF097

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	CARBURANTI - TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI DEI SELF SERVICE
RIFERIMENTI	PROVV. 28/05/2018 - ART. 1 C. 909 L. 205/2017; ART. 2 D.LGS 127/2015
CIRCOLARE DEL	30/05/2018

Sintesi: recentemente l'Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni attuative per la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte degli impianti stradali di distribuzione di carburante.

Come previsto dalla legge di bilancio 2018 l'introduzione di tale obbligo sarà progressivo in ragione dell'aggiornamento tecnologico di tali impianti; a tal fine:

- *introduzione dell'obbligo: la trasmissione telematica decorrerà dal 1/07/2018 esclusivamente per i gestori di distribuzione "a elevata automazione" il cui rifornimento avviene esclusivamente in modalità "self-service prepagato"; futuri provvedimenti estenderanno l'obbligo anche a gestori di distribuzione*
- *modalità di trasmissione telematica: avverrà entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento ed andrà effettuata nei confronti dell'Agenzia Dogane e Monopoli, posto che i dati saranno assunti anche ai fini dei controlli delle accise.*

I commi 922-923 della legge di Bilancio 2018 hanno profondamente modificato il regime fiscale delle spese per carburanti.

In particolare a decorrere dal 1/07/2018 (RF 008/2018):

a) rifornimenti di Imprese e professionisti: il comma 920 modifica l'art. 22 c. 3 Dpr 633/72 (Dettaglianti) e l'art. 2 c. 1 lett. b) Dpr 696/96 (Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione):

- i rifornimenti di **"carburante"** presso gli impianti stradali da parte di **soggetti passivi Iva**
- devono essere **documentati con la fattura elettronica**
- in relazione a **qualsiasi tipologia di autoveicolo**

b) rifornimenti dei privati:

⇒ il comma 909 introduce il comma 1-bis all'art. 2 D.lgs 127/2015, prevedendo che:

- per la cessione di **benzina o gasolio** per autotrazione (**N.B.:** non per il "carburante" in generale)
- la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** dei dati dei **corrispettivi** diviene un **obbligo** (e non una facoltà, come per la generalità delle operazioni)

limitato, evidentemente, ai rifornimenti effettuati dai soggetti "privati"



Art. 2 c. 1-bis Dlgs 127/2015: "A decorrere dal 1° luglio 2018, la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di **benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori".

⇒ il comma 921 modifica l'art. 2 c. 1 lett. b) Dpr 696/96 (Operazioni senza obbligo di certificazione):



Art. 2 c. 1 lett. b) Dpr 696/96: "1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni (...):
b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di **carburanti e lubrificanti** per autotrazione **nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione**"

L'art. 2 del D.lgs 127/2015 disciplina la trasmissione telematica dei corrispettivi in generale:

- ⇒ **il comma 2:** prevede l'obbligo di memorizzazione elettronica/trasmissione telematica in relazione alle vending machine, prevedendo un trattamento differenziato per i distributori di carburante
- ⇒ **il nuovo comma 1-bis:** prevede il medesimo obbligo relativamente a tutti i corrispettivi realizzati dai distributori di carburante per autotrazione.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Tale comma prevede che con Provvedimento dell'Agenzia Entrate:

- siano disciplinati i relativi obblighi e adempimenti
- potendo *“essere definiti modalità e termini gradualì per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti”*.

IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Il **Prov. 28/005/2018** ha dato attuazione alle disposizioni di cui sopra, recependo l'introduzione “graduale” dell'adempimento.




Nota: in sostanza, l'Agenzia ha adottato un approccio del tutto analogo a quanto già avvenuto per le vending machine, differenziando la data dell'introduzione dell'obbligo tra quelle evolute e quelle non evolute (v. RF flash 004/2018).

INTRODUZIONE PROGRESSIVA

Il recepimento progressivo della norma si sostanzia:

- ➔ nell'introduzione dell'obbligo di memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi a **decorrenza dal 1/07/2018 solo per i distributori automatici** di carburante, e limitatamente ad alcuni di essi definiti **“ad elevata automazione”**
- ➔ mentre **tutte le altre cessioni** di carburante saranno disciplinate da futuri provvedimenti riguarderanno le cessioni effettuate:
 - tramite **distributori automatici “non ad elevata automazione”**
 - senza utilizzare i distributori automatici (cd. **“servito”**)
 presumibilmente con provvedimenti distinti tra le due fattispecie.



I SOGGETTI OBBLIGATI DAL 1/07/2018

Il comma 2.2 prevede la decorrenza dell'adempimento dal 1° luglio prossimo per gli **impianti di distribuzione stradale** di benzina e gasolio **ad elevata automazione**, e in particolare:

→ per le cessioni di **benzina e gasolio destinate ad autotrazione**

Nota: sono dunque per il momento escluse dalla trasmissione telematica i corrispettivi delle medesime operazioni escluse dalla fatturazione elettronica anticipata al 1/07/2018, e cioè i corrispettivi

a) per la cessione di altri carburanti: Gpl, metano, ecc.

b) per la cessione di benzina/gasolio destinata ad usi diversi dall'autotrazione (la CM 8/2018 aveva fatto riferimento all'acquisto per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni o di utensili aziendali, di impianti di riscaldamento di imprese/professionisti, ecc.)

→ in cui il **rifornimento avviene unicamente in modalità "self service prepagato"**

Nota: rimangono **esclusi** tutti i rifornimenti effettuati **tramite l'operatore** (cd. "servito"), rientrandovi esclusivamente rifornimenti effettuati tramite il self-service (per "prepagato" si intende il fatto che il distributore automatico obbliga l'inserimento delle banconote o di una carta di credito/bancomat; si ritiene che nulla cambia nel caso di inserimento di una in presenza di contratto di netting stipulato da un privato).

→ negli impianti **"ad elevata automazione"**

IMPIANTI AD ELEVATA AUTOMAZIONE


Si tratta degli "impianti" provvisti (oltre che del terminale per il pagamento di banconote e moneta elettronica: bancomat, carte di credito, prepagate, etc.):

a) di **sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati** di impianto

b) e di **sistemi informatici** per la **gestione in remoto dei dati di carico e di scarico** delle quantità di carburante.

Nota: premesso che tutti i distributori automatici prevedono un contatore (visualizzato sul display) per l'addebito del rifornimento, il distributore (con evidente analogia rispetto a quanto previsto dal piano Industria 4.0) deve possedere:

- dei **sensori** che permettano di convertire i **dati in digitale** (dovrebbe trattarsi di un evento comune)
- un **collegamento per la telerilevazione** (si ritiene di qualsiasi tipo: con rete fissa/wireless o con Sim per telefonia mobile) che permetta di **gestire il trasferimento** dei dati (es: ad un PC, al fine della gestione dei rifornimenti della cisterna, che potrebbe anche avvenire in automatico).



Dubbio: il provvedimento dispone l'obbligo di trasmissione telematica a carico dei *"soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato"*.

A questo punto sorge il dubbio se il rifornimento *unicamente in modalità self-service* vada riferito:

- all'assenza di una modalità di rifornimento con operatore nell'ambito del distributore stradale
- o si tratti di trasmettere telematicamente i soli dati riferiti al self-service che affianca le isole per il rifornimento con operatore.

A tal fine si attendono chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

Con la finalità di ridurre i costi di adeguamento dei sistemi per i distributori di carburante

- ➔ la trasmissione telematica è **effettuata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli** (non all'Agenzia delle Entrate; dal punto di vista operativo per il contribuente, ad ogni buon conto, poco cambia)
- ➔ in quanto contiene le informazioni utili per il **registro di carico/scarico** dei beni soggetti ad **accisa** (ex art. 25 c. 5 D.lgs. 504/1995).

Nota: in un prossimo futuro il registro di carico scarico non verrà più gestito in via cartacea dall'esercente, ma sarà sostituito dall'invio telematico dei corrispettivi (come chiarito nel Workshop della Dogane in data 22/03/2018).

[illegible]

FREQUENZA DI TRASMISSIONE: le informazioni

- vanno effettuate con **cadenza mensile**
- entro l'**ultimo giorno del mese successivo** a quello di riferimento

Nota: si noti la differenza rispetto alla periodicità della trasmissione telematica dei corrispettivi dettaglianti (e della GDO).

DATI DEL TRACCIATO TELEMATICO

Si riportano di seguito i dati del tracciato telematico che ha integrato alcuni dati rispetto alla bozza approvata in passato (v. RF flash 060/2018)

TRACCIATO TELEMATICO UNICO – CORRISPETTIVI CESSIONE E REGISTRO CARICO/SCARICO per i CARBURANTI DistributoriCarburanti.xml						
ID e Nome Tag XML		Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dimens. min ... max
1 < AnagraficaGestore ImpiantoDiDistribuzioneStradaleDiCarburanti >			Elementi identificativi del soggetto passivo IVA obbligato alla trasmissione dei dati dei corrispettivi (Gestore), dell'Impianto Di Distribuzione Stradale Di Carburanti erogante e del marchio (cd. bandiera)		<1.1>	
1.1	<CodicelvaGestore>	xs:string	Codice identificativo IVA del gestore. Blocco obbligatorio che ospita l'identificativo del soggetto ai fini IVA. È composto da due elementi: <ul style="list-style-type: none"> il primo identifica lo Stato di residenza del soggetto (può essere solo 'IT'), il secondo il numero di partita IVA (per i soggetti residenti all'estero è quella con la quale sono fiscalmente identificati in Italia). 		<1.1>	
1.1.1	<IdPaese>	xs:string		Valore fisso: "IT"	<1.1>	2
1.1.2	<IdCodice>	xs:nor malizedSt ring	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1.1>	11
1.2	<CodiceDitta ImpiantoDiDistribuzioneStradaleDiCarburanti >	xs:string	Identificativo della sede di rilevazione dei dati. Va indicato il codice ditta (codice univoco assegnato dall'Agenzia delle dogane e monopoli a ciascun Impianto Di Distribuzione Stradale Di Carburanti) presente nella licenza, nel formato IT00.....	formato alfanumerico	<1.1>	13
1.3	<CodicelvaMarchio>	xs:string	Codice identificativo IVA del marchio. Elemento da valorizzare soltanto se diverso da 1.1 È composto da due elementi: <ul style="list-style-type: none"> il primo, identifica lo Stato di residenza del soggetto (può essere solo 'IT'); il secondo, conterrà il numero di partita IVA (per i soggetti residenti all'estero è quella con la quale sono fiscalmente identificati in Italia). 		<1.1>	
1.3.1	<IdPaese>	xs:string		Valore fisso: "IT"	<1.1>	2
1.3.2	<IdCodice>	xs:nor malizedSt ring	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1.1>	11
2 <PeriodoInattività>			Sezione da valorizzare per comunicare un eventuale periodo di inattività del singolo impianto di distribuzione stradale di carburanti. Se è comunicato il periodo di inattività non è previsto l'invio di messaggi riguardanti le date comprese tra l'inizio e la fine del periodo. Nel caso vengano inviati messaggi riferiti ad una data precedente alla data fine del periodo di inattività, la stessa decade. Il periodo di inattività deve essere comunicato entro le ore 23:59 del giorno antecedente la data di inizio. La data di inizio periodo di inattività può essere comunicata anche tramite un messaggio contenente i soli dati dell'" Anagrafica Gestore " e della sezione		<0.1>	

			<p>"Periodo Inattività" con almeno la <i>"data inizio"</i> impostata.</p> <p>La data di fine periodo di inattività, qualora non nota al momento della comunicazione dell'inizio periodo di inattività, può essere comunicata con l'invio di un messaggio successivo contenente i soli dati dell'"Anagrafica Gestore" e della sezione "Periodo Inattività" con la <i>"data fine"</i> impostata.</p>			
2.1	<DataInizio>	xs:date	Data e ora iniziali del periodo in cui, causa interruzione dell'attività (per ferie, chiusura per eventi straordinari o per qualsiasi altro motivo), i corrispettivi sono di importo zero;	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1.1>	19
2.2	<DataFine>	xs:date	Data e ora finali del periodo in cui, causa interruzione dell'attività (per ferie, chiusura per eventi straordinari o per qualsiasi altro motivo), i corrispettivi sono di importo zero	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1.1>	19
2.3	<Motivazione>					
2.3.1	<CodiceMotivazione>	xs:positiveInteger	Codice causale di inattività.	valori ammessi: 1=Ferie; 2=Manutenzione; 3=Eventi straordinari; 4= Altro	<1.1>	1
2.3.2	<DescrizioneMotivazione>	xs:string	Specificare la motivazione. Obbligatoria in caso sia stato indicato il codice motivazione 4.		<0.1>	1 ... 100
3 <DatiGiornalieri>			Questa sezione può contenere un elemento per ciascuna giornata cui si riferiscono i dati presenti in una delle sottosezioni Corrispettivi giornalieri, Registro di carico, Registro di scarico e Prezzo carburanti		<0.N>	
3.1	<DataRiferimento>	xs:date	<p>Data di riferimento dei valori inseriti nel tracciato: il tracciato contiene tutte le operazioni effettuate dalle 00.00 alle 23.59 della data indicata nel punto 3.</p> <p>L'invio va effettuato entro le ore 23.59 del giorno successivo rispetto a quello di riferimento. La data e l'ora di invio è individuata dal sistema ADM.</p> <p>Se il file contiene la <i>comunicazione di inizio verifica</i> (vedere sezione "Data riferimento" e "Registro di carico") l'invio va effettuato nella data di riferimento.</p> <p>Tale data può non essere indicata se è presente la sezione "Periodo Inattività".</p> <p>Nelle giornate di verifica/inventario, è previsto più di un invio di dati del registro, riferiti alla stessa data.</p>	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10
3.2	<CorrispettiviGiornalieri>		<p>Dati dei corrispettivi (ex art. 2, co. 1-bis, D.lgs. 127/2015).</p> <p>I dati dei corrispettivi non debbono essere comunicati nel caso in cui nella sezione "Registro di Carico" sia presente una comunicazione di inizio verifica (Tipo Carico="4").</p> <p>Questa sezione è invece obbligatoria in tutti gli altri casi in cui sia prevista l'indicazione della "Data di riferimento".</p>		<0.1>	
3.2.1	<Imponibile>	xs:decimal	Corrispettivi complessivi giornalieri al netto dell'IVA Se nella giornata di riferimento non sono	formato numerico	<1.1>	4 ... 15

			state effettuate movimentazioni di merce (scarichi) indicare 0.			
3.2.2	<Imposta>	xs:decimal	Imposta IVA Se nella giornata di riferimento non sono state effettuate movimentazioni di merce (scarichi) indicare 0.	formato numerico	<1.1>	4 ... 15
3.3	<RegistroDiCarico>		I dati indicati in questa sezione sono riferiti a tutte le operazioni effettuate dalle 00:00:00 alle 23:59:59 della data indicata nel punto 3.1		<0.N>	
3.3.1	<dGiacenza>	xs:string	Identificativo combinazione prodotti che compongono la giacenza		<1.1>	4
3.3.2	<TipoCarico>	xs:positiveInteger	Tipologia di Carico	1 = giacenza iniziale 2 = eccedenza determinata a fine verifica 3 = carico di prodotto 4 = comunicazione di inizio verifica 5 = eccedenza	<1.1>	2
3.3.3	<Carico>		Sezione da valorizzare solo nei casi di Tipo Carico="2", Tipo Carico="3" e Tipo Carico="5"		<0.1>	
3.3.3.1	<NumeroOrdine>	xs:positiveInteger	Numero d'ordine progressivo della registrazione nel registro dell'operatore.	formato numerico	<0.1>	0 ... 10
3.3.3.2	<TipoCarburante>	xs:string	Codice identificativo del carburante ceduto. Il codice da inserire in questa sezione è quello CPA-NC-TARIC-CADD (min. 12-max 18 cifre) associato alla giacenza in fase istruttoria.		<1.1>	12 ... 18
3.3.3.3	<Documento giustificativo>		Documento giustificativo dell'operazione. Da valorizzare solo per Tipo Carico="3".		<0.1>	
3.3.3.3.1	<Tipo>	xs:normalizedString	Tipologia del documento giustificativo	Valore fisso DAS formato alfanumerico	<1.1>	3
3.3.3.3.2	<Numero>	xs:string	Numero del documento giustificativo		<1.1>	1 ... 21
3.3.3.3.3	<DataDocumento>	xs:dateTime	Data del documento	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1.1>	10
3.3.3.3.4	<CodiceAccisa>	xs:string	Codice accisa dell'emittente del documento	formato IT00.....	<1.1>	13
3.3.3.3.5	<Quantita>	xs:decimal	Quantità indicata nel documento, espressa nell'unità di misura associata in fase di istruttoria all'identificativo della giacenza	formato numerico	<1.1>	5 ... 15
3.3.4	<QtaCaricata>	xs:decimal	A seconda del Tipo carico indicato, il campo è destinato a contenere Quantità effettiva presa in carico (tipo carico="3") oppure l'Eccedenza determinata a seguito di verifica dell'Amministrazione finanziaria (tipo carico="2") oppure l'Eccedenza rilevata (tipo carico="5") oppure la Giacenza effettiva (reale) (tipo carico="1") riferita alle ore 24 del giorno della verifica straordinaria dell'Ufficio (da trasmettere una sola volta, in fase di adesione alla tenuta del Registro Telematico), espressa nell'unità di misura associata in fase di istruttoria all'identificativo della giacenza Il campo è obbligatoriamente assente in	formato numerico	<1.1>	5 ... 14

			caso di comunicazione di inizio verifica/inventario (Tipo Carico="4").			
3.4	<RegistroDiScarico>		Questa sezione può essere compilata se presente la Data di riferimento, altrimenti la sezione deve essere assente.		<0.N>	
3.4.1	<IdGiacenza>	xs:string	Identificativo combinazione prodotti che compongono la giacenza		<1.1>	4
3.4.2	<TipoScarico>	xs:positiveInteger	Tipologia di Scarico	1 = vendita 2 = miscela accidentale 3 = furto 4 = scatti a vuoto 5 = calo 6 = calo determinato a fine verifica	<1.1>	2
3.4.3	<Scarico>		Verificare se esistono casi d'obbligo di compilazione dei campi della sezione in corrispondenza dei diversi valori del tipo scarico, oltre quelli già indicati		<1.N>	
3.4.3.1	<NumeroOrdine>	xs:positiveInteger	Numero d'ordine progressivo della registrazione nel registro dell'operatore.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	5 ... 15
3.4.3.2	<TipoCarburante>	xs:string	Codice identificativo del carburante ceduto. Il codice da inserire in questa sezione è quello CPA-NC-TARIC-CADD (min. 12-max 18 cifre). associato alla giacenza in fase istruttoria.		<1.1>	12 ... 18
3.4.3.3	<MatricolaContatore>	xs:normalizedString	Numero identificativo del contatore: ciascun contatore è identificato da un numero di matricola assegnato dal produttore. Obbligatoria solo per tipo scarico "vendita" o "scatti a vuoto".	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 500
3.4.3.4	<LetturaIniziale>	xs:decimal	Lettura iniziale del contatore. Obbligatoria solo per tipo scarico "vendita" o "scatti a vuoto".	formato numerico	<0.1>	4 ... 15
3.4.3.5	<LetturaFinale>	xs:decimal	Lettura iniziale del contatore. Obbligatoria solo per tipo scarico "vendita" o "scatti a vuoto".	formato numerico	<0.1>	4 ... 15
3.4.4	<QtaScaricata>	xs:decimal	Quantità giornaliera scaricata, espressa nell'unità di misura associata in fase di istruttoria all'identificativo della giacenza	formato numerico	<1.1>	4 ... 15
3.5	<ID_PC>		Sezione predisposta per eventuale interoperabilità		<0.N>	
3.5.1	<TC>	xs:decimal	Campo predisposto per eventuale interoperabilità		<1.1>	12... 18
3.5.2	<P>	xs:decimal	Campo predisposto per eventuale interoperabilità	formato numerico	<1.1>	5 ... 14
3.5.3	<SS>	xs:positiveInteger	Campo predisposto per eventuale interoperabilità		<1.1>	1
3.5.4	<OC>	xs:dateTime	Campo predisposto per eventuale interoperabilità	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD THH:MM:SS	<1.1>	20